



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

segreteria_organ_i_istituzionali@unionenet.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute consiliari dell'Unione N.E.T..

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio che si svolgono mediante collegamento in audio e/o videoconferenza.
2. Per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici (quali a titolo esemplificativo Skype, Gotomeeting, Zoom o simili) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonii, pc, oppure via internet o satellite).
3. In caso di sedute a distanza in forma telematica, del Consiglio, le stesse si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede amministrativa dell'Unione.
4. Tale modalità è compatibile con la votazione a scrutinio segreto, purchè la strumentazione tecnologica garantisca il riscontro dei votanti ed al contempo la segretezza della votazione

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità, al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione che sono comunque anticipati ai componenti dell'organo via e-mail;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

2. 1. La convocazione delle adunanze del Consiglio per lo svolgimento delle quali si ricorre alla modalità telematica è inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo secondo i termini previsti dal relativo Regolamento
3. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni. La convocazione è effettuata in modalità telematica tramite invio comunicazione dell'ordine del giorno agli indirizzi e-mail segnalati dai consiglieri come validi e attivi.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento.
5. La seduta a distanza implica che tutti i membri dell'organo collegiale, e il Segretario Generale, possano prendere parte alla seduta del Consiglio collegati come da art. 2, comma 2, del presente regolamento, da una sede diversa dalla sede amministrativa dell'Unione.
6. In ogni caso le sedute telematiche a distanza si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede Amministrativa dell'Unione.
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
8. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza.
9. La manifestazione del voto palese viene espressa per appello nominale. In caso di votazione a scrutinio segreto la stessa, a mezzo di idonea strumentazione, deve garantire il riscontro dei votanti e la segretezza della votazione
10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
11. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario Generale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello nominale.
12. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta, per un massimo di trenta minuti, e/o rinviata.

13. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
14. L'appello sarà ripetuto ogni volta che vi sia la necessità di accertare la sussistenza del numero legale.

Art. 5 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata a cura del Segretario Generale:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento è applicabile anche alle riunioni preconsiliari, alle sedute delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo.
2. Il presente integra le previsioni del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Unione approvato con DCU n. 21/2018.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.
4. Le presenti disposizioni entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

